

Trasporti internazionali - Licenza comunitaria

Circolare 964 del 07/12/2022 - Internazionalizzazione

La licenza comunitaria è il titolo che autorizza le imprese a trasportare merci all'interno dell'Unione europea. Il documento è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, a seguito di verifica dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada per conto terzi.

La versione originale della licenza va conservata presso la sede dell'impresa, mentre una copia certificata va a bordo del veicolo. La copia è rilasciata per ogni mezzo di proprietà, noleggio o leasing del titolare; è a nome del trasportatore, quindi non è cedibile.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale Polizia stradale ha emanato una nota del 22/11/2022 con la quale ha fornito un parere in merito ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione relativa alla violazione dell'obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE, copia certificata conforme della licenza comunitaria di cui al Regolamento UE n. 1072/2009.

La sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 46 della Legge 298/74 (trasporto abusivo) nell'ipotesi che il conducente non esibisca copia conforme di licenza comunitaria, non perché l'impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali, ma in quanto assente a bordo del veicolo.

È legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo nel caso in esame, a condizione che l'agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione, vale a dire la mancanza a bordo di copia conforme del suddetto documento.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle imprese sull'osservanza di tale obbligo anche durante l'esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale, in quanto la tratta nazionale fa parte di un trasporto internazionale e la mancanza a bordo del veicolo di copia certificata conforme è sanzionata con la contestazione del richiamato art. 46 della Legge 298/74.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221)

